



CITTÀ DI SOMMA VESUVIANA
(Provincia di Napoli)

ORDINANZA

N.374 DEL 07/12/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19.

Data Pubblicazione 07/12/2020
L'incaricato all'Albo Pretorio

IL SINDACO

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 05 dicembre 2020, che colloca la Regione Campania in zona Arancione;

VISTA l'Ordinanza del Presidente Della Giunta Regionale della Campania, n.92 del 23 novembre 2020, che consentiva la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica che seppur in miglioramento, ad oggi, registra sul territorio cittadino un numero pari a 327 soggetti risultati positivi al COVID-19, consente un minimo margine di diminuzione delle precauzioni da adottare;

RITENUTO per quanto sopra, necessario e urgente adottare misure che possano ridurre il più possibile i rischi per la salute;

RICHIAMATO l'art .50, comma 5 e 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

- La sospensione delle attività didattiche, in presenza, di tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private a far data dal **09/12/2020** e la prosecuzione della DAD fino alla data del **06/01/2021**; **eccetto**, con decorrenza dal giorno **11 dicembre 2020**, la ripresa delle attività in presenza solo ed esclusivamente dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato educazione ed istruzione 0/6 anni).
- Con decorrenza dal giorno **11 dicembre 2020** la riapertura delle attività di Circoli Ludici e ricreativi;
- La prosecuzione del mercato settimanale per la sola vendita di generi alimentari;
- La concessione di interventi di manutenzione ordinaria nel cimitero comunale;
- La proroga della chiusura di: Piazza Europa, della Biblioteca Comunale "Raffaele D'Avino" e del Punto "SPORTELLO AMICO GORI";
- La proroga del divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all'aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di corteo (ad esempio cortei funebri) e comunque non in forma statica e con postazioni fisse; le stesse sono limitate ai soli familiari congiunti dei de cuius.
- per tutte le piccole e medie strutture di vendita, di esporre obbligatoriamente all'esterno dell'esercizio, un cartello indicante il numero massimo di avventori che possono trovarsi contemporaneamente all'interno dei locali, in base alla superficie netta calpestabile, in modo da garantire il distanziamento sociale secondo le normative vigenti;
- nei condomini, la sanificazione obbligatoria degli spazi di uso comune, qualora siano accertati casi di condomini positivi al Covid 19.

SI RACCOMANDA

- a tutti gli esercenti di sanificare i propri locali esponendo con cadenza **settimanale** all'esterno dell'attività, in modo ben visibile, l'autocertificazione attestante l'avvenuta sanificazione ed i prodotti utilizzati;
- per gli esercizi commerciali che utilizzano carrelli per la spesa, igienizzare gli stessi, nonché le postazioni cassa almeno due volte al giorno;
- tutti gli esercenti dovranno effettuare pulizie con prodotti igienizzanti almeno una volta al giorno;
- agli amministratori dei condomini di provvedere, con cadenza mensile alla sanificazione degli spazi ad uso comune, ed esporre in modo ben visibile all'ingresso, la documentazione attestante l'avvenuta sanificazione degli stessi ed i prodotti utilizzati;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 33/2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del citato decreto legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

DISPONE La notifica della presente ordinanza:

Alla Prefettura di Napoli;

Alla Regione Campania;

Alla competente ASL Napoli3sud;

Al Comando di Polizia Municipale;


Al Commissariato di polizia di San Giuseppe Vesuviano;

Alla Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana;

AVVISA

Di pubblicare la presente ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune di Somma Vesuviana nonché sul sito istituzionale dell'Ente; **di assicurare** la massima diffusione possibile;

Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi dell'articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.



IL SINDACO

Dot. Salvatore Di Sarno

Salvatore Di Sarno